



Comitato Acqua Pubblica Torino

www.acquapubblicatorino.org

Deliberazione del Consiglio Comunale

“PROPRIETÀ E GESTIONE PUBBLICA DEL SERVIZIO IDRICO”

proposta dei cittadini titolari dei diritti di partecipazione ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto della Città e dell'articolo 10 del Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico

Illustrazione della proposta

Indice:

1. Il Comitato Acqua Pubblica Torino.....	2
2. Perché la proposta di delibera di iniziativa popolare.....	2
3. Iter della delibera	3
4. I concetti chiave della proposta di delibera	4
5. Conclusioni	8
ALLEGATO 1: testo della proposta di delibera	9
ALLEGATO 2: "Senza scopo di lucro" di Francesco Nannetti	
ALLEGATO 3: dossier sulla fusione Iride-Enìa e ripercussioni sul servizio idrico	



Comitato Acqua Pubblica Torino

www.acquapubblicatorino.org

1. Il Comitato Acqua Pubblica Torino

Il **Comitato Acqua Pubblica Torino** nasce nel 2007, in occasione della raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione dei servizi idrici, promossa dal **Forum italiano dei Movimenti per l'Acqua**, di cui fa parte.

Al Comitato aderiscono cittadini ed associazioni torinesi impegnati nella **difesa dell'acqua in quanto bene essenziale per la vita e quindi non mercificabile**:

PROMOTORI	Referenti
Amis du monde diplomatique Gruppo di Torino	Stefano Risso
ARCI Caffè Basaglia	Ugo Zamburru, Alessandro Isola
Laboratorio Corsaro (ex Onda)	Andrea, Angelo
Associazione Volontariato Ecopolis Torino	Alberto Riva, Victoria Kuz'minykh, Fanny
ATTAC Torino	Simona Bombieri, Rosa Maria Del Mastro, Mariangela Rosolen
Centro Studi Sereno Regis MIR Ecoistituto Piemonte	Nanni Salio Enzo Gargano Daniela Iapicca
CGIL FIOM	Pietro Passarino
CGIL Funzione Pubblica Torino	Dante Ajetti, Ezio Longo
CGIL Lavoro e Società	Dario Amateis
CGIL Rete 28 aprile	Gianni Mello
Mani Tese	Cristina Coppo
Pro Natura	Emilio Soave
Rifiuti Zero Torino	Davide Bono, Claudio Di Stefano
Triciclo	Rosina Rondelli
Cittadino torinese	Riccardo Arizio
Cittadino torinese	Francesco Nannetti
Cittadina torinese	Elena Sargiotto
Cittadina torinese	Emanuela Sarzotti
Cittadino torinese	Andrea Sunseri

2. Perché la proposta di delibera di iniziativa popolare

Oggi ci troviamo di fronte all'**articolo 23 bis** dell'ultima finanziaria (Legge 133/2008) così come modificato dal Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135 che impone la **privatizzazione di tutti i servizi pubblici locali compreso il servizio idrico**.

Per contrastare gli effetti nefasti di questi provvedimenti il Comitato propone al Comune di affermare **nel proprio Statuto** il principio fondamentale che **l'acqua è un servizio da gestire senza scopo di lucro**.



Comitato Acqua Pubblica Torino

www.acquapubblicatorino.org

Una definizione semplice e pulita: sull'acqua non si specula, nessuno deve trarre profitto dal servizio pubblico più importante e vitale.

Gli **effetti della messa sul mercato** dei servizi pubblici e dell'acqua, negli Ambiti Territoriali in Italia dove ciò è avvenuto, sono quelli di un generale **aumento tariffario** a fronte di mancati nuovi investimenti e della **perdita decisionale della comunità** rispetto al bene acqua, consegnato alle scelte a porte chiuse dei consigli d'amministrazione delle società di gestione.

Si possono citare, tra i casi più eclatanti di privatizzazione inefficiente e costosa per le bollette dei cittadini, quelli di Latina, Arezzo e Aprilia, mentre in positivo Milano e due esempi piemontesi: la stessa nostra città di Torino e il Consorzio del Monferrato come gestioni pubbliche efficienti ed oculate.

Anche in Europa, a partire dai nostri vicini d'oltralpe, progredisce rapidamente il processo di ripubblicizzazione del servizio idrico, avviato dal Comune di Grenoble nel marzo del 2000 e giunto ora alla capitale: il Comune di Parigi sta riprendendo la gestione diretta del servizio idrico alla scadenza della concessione alle società Veolia e Suez.

3. Iter della delibera

Dichiarazione di ammissibilità della delibera da parte del Comune di Torino	26 febbraio 2009
Conferenza stampa per il lancio della campagna raccolta firme	11 marzo 2009
Termine raccolta firme	25 giugno 2009
Numero firme necessarie	5000
Numero firme raccolte	12.085 presentate il 18 giugno 2009 al Comune di Torino
Numero firme convalidate dal Comune	11.846

A tutt'oggi il Segretario Generale e i Dirigenti competenti non hanno ancora espresso i pareri di loro competenza sulla legittimità dei contenuti della delibera. Non appena si saranno pronunciati

- il Presidente del Consiglio Comunale organizzerà il Diritto di Tribuna, e
- la proposta di delibera verrà iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale e verrà inviata alle Circoscrizioni per parere consultivo, da esprimere entro 30 giorni.
- più o meno contemporaneamente verrà avviata la discussione nelle Commissioni consiliari permanenti Capigruppo, Ambiente e forse anche Bilancio.

e infine

- discussione in Consiglio Comunale.



Comitato Acqua Pubblica Torino

www.acquapubblicatorino.org

4. I concetti chiave della proposta di delibera

I concetti principali che proponiamo di inserire nello Statuto:

* per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, il servizio idrico integrato è dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro

** la proprietà della rete di acquedotto e distribuzione è pubblica e inalienabile; la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, tra loro indivisibili, sono attuate esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici

*** il Comune assicura ai propri cittadini la disponibilità domestica gratuita di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.

Negli ultimi anni le leggi sui Servizi pubblici locali sono state progressivamente modificate in senso liberista:

Articolo 112 del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) – Servizi pubblici

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Articolo 113 del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) – Forme di gestione

è stato modificato da:

Art. 23-bis. - (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente dal

Decreto-Legge 25 settembre 2009, n. 135

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

(GU n. 223 del 25-9-2009)

Art. 15.

Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla



Comitato Acqua Pubblica Torino

www.acquapubblicatorino.org

legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.».

b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.»;

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in forza dell'autonomia organizzativa e funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, individua, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.»;

d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, prorogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio,



Comitato Acqua Pubblica Torino

www.acquapubblicatorino.org

cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012; ove siffatta condizione non si verifichi, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante.

9. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio gia' a loro affidato.»;

e) al comma 10, primo periodo, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;

f) al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti» e' sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole: «patto di stabilita' interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8,»;

g) al comma 10, la lettera e) e' soppressa.

2. All'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il quarto periodo e' soppresso.

A questa privatizzazione forzata possiamo sottrarci grazie agli Artt.113 bis e 114 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali

Articolo 113 bis del Testo Unico Enti Locali

così modificato dalla Legge 28.12.2001, n. 448 e dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269.



Comitato Acqua Pubblica Torino

www.acquapubblicatorino.org

Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. (e cioè **SENZA SCOPO DI LUCRO)**

Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a :

a) istituzioni;

b) **aziende speciali, anche consortili;**

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

[4. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.]

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Attenzione: se vi dicono che questo articolo è stato giudicato incostituzionale è vero solo in minima parte e cioè l'incostituzionalità riguarda solo la parte in cui lo Stato detta norme che invece spettano alle Regioni. Ma per il resto è valido. Così come è valido e in pieno vigore il seguente art 114

Articolo 114 del Testo Unico Enti Locali - Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.



Comitato Acqua Pubblica Torino

www.acquapubblicatorino.org

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

.....

5. Conclusioni

Il Comitato Acqua Pubblica Torino ritiene che solo una proprietà pubblica ed un governo pubblico e partecipato dalle comunità locali possano garantire la tutela della risorsa, il diritto e l'accesso all'acqua per tutti e la sua conservazione per le generazioni future.

Esiste anche, e potrà aggravarsi ulteriormente in futuro, un problema enorme di democrazia e di concentrazione delle risorse, se si considera che tramite la privatizzazione capillare a livello locale, meno di dieci grandi multinazionali mirano a controllare l'intero patrimonio di acqua potabile del pianeta.

Per questo affermiamo che arrestare i processi di privatizzazione dell'acqua assume, nel XXI secolo, sempre più le caratteristiche di un problema di civiltà, che chiama in causa politici e cittadini, che chiede a ciascuno di valutare i propri atti, assumendosene la responsabilità rispetto alle generazioni viventi e future.



Comitato Acqua Pubblica Torino

www.acquapubblicatorino.org

ALLEGATO 1: testo della proposta di delibera

CONSIGLIO COMUNALE

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dei cittadini titolari dei diritti di partecipazione ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto della Città e dell'articolo 10 del Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico)

OGGETTO: PROPRIETÀ E GESTIONE PUBBLICA DEL SERVIZIO IDRICO.

L'acqua è fonte di vita. Senza acqua non c'è vita. L'acqua costituisce pertanto un bene comune dell'umanità, un bene irrinunciabile che appartiene a tutti. Il diritto all'acqua è un diritto inalienabile: dunque l'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti.

La nostra città ha garantito fin dal 1926 l'uguaglianza dei torinesi nell'accesso all'acqua potabile, grazie alla proprietà e gestione pubblica dell'acquedotto comunale, tanto da celebrare il suo completamento con una sobria pubblicazione nella quale si legge che "[...] con l'esercizio del proprio acquedotto il Comune ha raggiunto tutti gli scopi che si proponeva, ha assicurato alla città una dotazione idrica buona e sufficiente, ha favorito lo sviluppo industriale ed edilizio e quello dei pubblici servizi anche in Comuni contermini, ha risolto annosi problemi igienici, portando l'acqua in tutto il territorio, non escluse le regioni più eccentriche e meno redditizie ed ha funzionato energicamente da calmiera sul prezzo dell'acqua [...]" infatti "[...] il Comune, alieno da ogni intento speculativo, ha messo in seconda linea i criteri puramente industriali quando contrastavano con quelli di utilità pubblica [...]" per concludere che "[...] il Comune ha sempre ritenuto che l'acqua non debba formare oggetto di speculazione, e quindi ha ragguagliato le sue tariffe di vendita al prezzo di costo, tenendo giusto conto degli interessi sul capitale investito ed accantonando inoltre rilevanti ammortamenti¹".

Oggi tuttavia imperversano pressioni, ai vari livelli decisionali (internazionale, nazionale e locale), finalizzate ad affermare la privatizzazione e l'affidamento al cosiddetto libero mercato della gestione della risorsa idrica, pressioni trasversali alle diverse culture politiche ed amministrative.

Le istituzioni economiche, finanziarie e politiche che per decenni hanno incoraggiato il consumo e il degrado delle risorse naturali e l'impoverimento idrico di migliaia di comunità umane oggi dicono che l'acqua è un bene prezioso e raro e che solo il suo valore economico può regolare e legittimare la sua distribuzione.

Noi riteniamo che non sia così. Dopo decenni di ubriacatura neoliberista, la stessa crisi finanziaria internazionale sta imponendo un generale ripensamento sul ruolo pubblico in economia. In particolare, gli effetti della messa sul mercato dei servizi pubblici e dell'acqua, anche negli Ambiti Territoriali in Italia dove ciò è avvenuto, sono quelli di un generale aumento tariffario a fronte di mancati nuovi investimenti e della

¹ Municipio di Torino, *L'Acquedotto Municipale, Cenni sugli impianti e sull'esercizio*, Arti Grafiche L. Giachino, Torino 1926



Comitato Acqua Pubblica Torino

www.acquapubblicatorino.org

perdita decisionale della comunità rispetto al bene acqua, consegnato alle scelte a porte chiuse dei consigli d'amministrazione delle società di gestione. Si possono citare, tra i casi più eclatanti di privatizzazione inefficiente e costosa per le bollette dei cittadini, quelli di Latina, Arezzo e Aprilia, mentre in positivo Milano e due esempi piemontesi: la stessa nostra città di Torino e il Consorzio del Monferrato come gestioni pubbliche efficienti ed oculate. Sono solo alcuni degli esempi che confermano come solo una proprietà pubblica ed un governo pubblico e partecipato dalle comunità locali possano garantire la tutela della risorsa, il diritto e l'accesso all'acqua per tutti e la sua conservazione per le generazioni future.

Ciò deriva anche dalla specificità, tra i servizi, di quelli pubblici "a rete" dei quali l'acqua fa parte: per i servizi di acquedotto e fognatura, ha poco senso invocare a sproposito le virtù della concorrenza, dato che si tratta di monopolio naturale e il cittadino non sceglie da quale acquedotto vuol essere servito. E quando c'è un monopolio, è preferibile che esso sia pubblico e sottoposto al controllo popolare piuttosto che in mano ad un privato che si assicurerebbe un comodo serbatoio di profitto senza rischio imprenditoriale. E' quest'ultimo regalo ciò che chiedono le associazioni degli industriali, quando rivendicano, direttamente o per bocca di forze politiche, la necessità di liberalizzare ciò che resta dei servizi pubblici locali.

Inoltre, i presunti capitali apportati dal privato per gli investimenti - che sarebbero, questi sì, necessari per risanare le reti idriche "colabrodo" - derivano alla fine quasi sempre da prestiti bancari a tassi ben superiori a quelli che un ente pubblico gestore ottiene dalla Cassa Depositi e Prestiti, tassi cui vanno aggiunte le remunerazioni del capitale a vantaggio del privato stesso. Tutte voci che poi gravano sulla tariffa del servizio idrico.

Esiste anche, e potrà aggravarsi ulteriormente in futuro, un problema enorme di democrazia e di concentrazione delle risorse, se si considera che tramite la privatizzazione capillare a livello locale, meno di dieci grandi multinazionali mirano a controllare l'intero patrimonio di acqua potabile del pianeta.

Per questo affermiamo che arrestare i processi di privatizzazione dell'acqua assume, nel XXI secolo, sempre più le caratteristiche di un problema di civiltà, che chiama in causa politici e cittadini, che chiede a ciascuno di valutare i propri atti, assumendosene la responsabilità rispetto alle generazioni viventi e future.

D'altra parte si sta ormai largamente diffondendo la consapevolezza delle popolazioni riguardo alla necessità di non mercificare il bene comune acqua e non esiste quasi più territorio che non sia attraversato da vertenze per l'acqua.

Le lotte per il riconoscimento e la difesa dell'acqua come bene comune hanno acquisito in questi anni una rilevanza e una diffusione senza precedenti. Sono state il motore di cambiamenti sociali e politici epocali in un continente come l'America Latina (basti pensare alla Bolivia che oggi, primo paese al mondo, ha un Ministro per l'Acqua o all'Uruguay che ha deciso, attraverso referendum, di inserire l'acqua come diritto umano e bene comune nella Costituzione). Anche in Europa, a partire dai nostri vicini d'oltralpe, progredisce rapidamente il processo di ripubblicizzazione del servizio idrico, avviato dal Comune di Grenoble nel marzo del 2000 e giunto ora alla capitale: il Comune di Parigi sta riprendendo la gestione diretta del servizio idrico alla scadenza ormai prossima della concessione alle società Veolia e Suez².

Anche nel nostro Paese l'importanza della questione acqua ha raggiunto nel tempo una forte consapevolezza sociale e una capillare diffusione territoriale, aggregando culture ed esperienze differenti e facendo divenire la battaglia per l'acqua il paradigma di un altro modello di società.

E' un percorso che parte dal 2003, dichiarato dall'ONU Anno mondiale dell'acqua, quando si tenne proprio a Firenze il Forum Mondiale Alternativo dell'Acqua che, ispirandosi al concetto di acqua come bene comune necessario alla vita, bocciò le politiche fondate sulla trasformazione dell'acqua in merce, respinse l'introduzione del cosiddetto "partenariato pubblico-privato", chiedendo invece con forza la proprietà e la gestione pubblica come garanzia di libero accesso per tutti.

² *Le Monde Diplomatique*, novembre 2008



Comitato Acqua Pubblica Torino

www.acquapubblicatorino.org

Da allora sono state decine e decine le vertenze e le iniziative per un nuovo governo pubblico e partecipato dell'acqua: nel 2007, solo nella nostra città sono state raccolte più di 20 mila firme in calce alla proposta di legge nazionale di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione dell'acqua, attualmente all'ordine del giorno delle competenti Commissioni parlamentari.

La presente proposta di deliberazione di iniziativa popolare si colloca nel quadro dei principi di quella proposta di testo legislativo e ne proietta i contenuti a livello territoriale. Si propone infatti di inserire nello Statuto della città un articolo apposito a tutela della risorsa acqua, a garanzia della sua proprietà e gestione pubblica, come premessa a un potenziale modello gestionale di diritto pubblico e basato sulla democrazia partecipativa.

Si tratta quindi di una svolta radicale rispetto alle politiche, trasversalmente condivise negli ultimi vent'anni, che hanno considerato l'acqua una merce e fatto del mercato il punto di riferimento per la sua gestione. Ma coerente con la storia della città e con la scelta con cui Torino, nel recente 2004, scelse di gestire il servizio idrico con un'azienda a totale partecipazione pubblica.

Solo un'informazione lacunosa, incompleta o di parte, peraltro analoga a quella che vi è stata per altri settori privatizzati, è riuscita finora a nascondere il totale fallimento degli obiettivi promessi da una martellante campagna di promozione comunicativa in ordine ai benefici della privatizzazione e del cosiddetto partenariato pubblico-privato: i cui vantaggi tanto sbandierati - maggiore qualità, maggiore economicità, maggiori investimenti - alla prova dei fatti si sono rivelati totalmente inconsistenti.

Piuttosto si sono creati effetti quali: degrado e spreco della risorsa, precarizzazione del lavoro, peggioramento della qualità del servizio e dei rapporti con l'utenza, aumento delle tariffe, stasi o riduzione degli investimenti, diseconomicità di molte gestioni, espropriazione dei saperi collettivi, mancanza di trasparenza e di democrazia.

Solo un'informazione ideologizzata e fuorviante è riuscita a far credere che la privatizzazione dell'acqua sia imposta dal Trattato UE e dalle direttive europee. La verità è che l'Unione europea, come ribadito ancora recentemente dalla Commissione al Parlamento europeo, riconosce che "[...] *le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)*"³.

L'articolo 14 del Trattato UE, tanto invocato a sostegno delle privatizzazioni, nulla dice in proposito⁴. Viene ripreso nel Protocollo n. 26⁵ facente parte integrante del Trattato di Lisbona - che non è entrato in vigore in seguito alla vittoria del No nel referendum irlandese⁶ - ma solo per introdurre la distinzione tra servizi di interesse economico generale (articolo 1) e servizi di interesse generale non economico (articolo 2) senza peraltro entrare nel merito di quali servizi appartengano al primo o al secondo gruppo. Finora è stata la Corte Europea di Giustizia a stabilire di volta in volta la linea di demarcazione tra attività economiche di servizio e servizi non economici. Essa ammette che un servizio non abbia carattere economico quando corrisponde a una missione di un'istituzione pubblica ed è finanziato prevalentemente da fondi pubblici. Il concetto è ripreso con chiarezza nella recente sentenza sul caso "Brutélé": "*Si riconosce, infatti, che un'autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, cit., punto 48)*"⁷.

Da parte sua il CNEL, nel documento "*Tutela delle risorse idriche*" approvato nell'Assemblea plenaria del 5 giugno 2008, afferma nell'introduzione che: "*L'acqua non è un prodotto commerciale al pari*

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo COM(2004) 374

⁴ Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 115, 9 maggio 2008, pag.54

⁵ Ibidem, pag. 308

⁶ Nel Referendum, svoltosi in Irlanda il 12 giugno 2008 i No ottennero il 53,4% dei voti.

⁷ Sentenza Corte Europea di Giustizia: C-324-08 del 13.11.08 , punto 48



Comitato Acqua Pubblica Torino

www.acquapubblicatorino.org

degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale" e più specificamente al capitolo 3.12. (Il gestore del servizio idrico), scrive testualmente: *"I soggetti gestori delle grandi adduzioni e trasferimento d'acqua è opportuno che vengano configurati, per la natura stessa dei loro compiti istituzionali, come Enti Pubblici [...]"*

In questo quadro, per il fatto di essere risorsa indispensabile alla vita, limitata in natura e per la quale va garantita l'accessibilità in termini universali, l'acqua va considerata come bene comune "fondamentale" e, dunque, di proprietà e gestione pubblica, al pari della salute, istruzione e sicurezza [...]"

In questo quadro è opportuno che, fermo restando il carattere pubblico del servizio ed il regime demaniale delle reti idriche, la decisione relativa alla tipologia di questo soggetto rimanga nella piena titolarità degli EELL, costituiti nell'assemblea di ATO, assumendo i criteri basilari della necessaria crescita dimensionale delle aziende ed il loro radicamento nelle realtà territoriali e nelle comunità locali.⁸"

La decisione del Governo italiano, tradotta nell'articolo 23 bis della Legge 133/2008, di imporre sostanzialmente agli Enti Locali di mettere sul mercato i loro Servizi Pubblici - acqua compresa - ignora quindi le opzioni offerte dalla normativa UE in materia di Servizi Pubblici Locali, la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e l'autorevole parere del CNEL per quanto riguarda l'acqua in particolare. Inoltre, tale scelta invade e annulla le specifiche competenze in materia attribuite dall'articolo 117 della Costituzione alle Autonomie Locali, tanto che alcune Regioni, tra cui il Piemonte, hanno già presentato ricorso per incostituzionalità dell'articolo 23 bis in questione.

In presenza di questi tentativi di privatizzare un bene essenziale come l'acqua, la nostra città può dichiarare formalmente nella sua Carta fondamentale che tale bene, essenziale per la vita e perciò di inestimabile valore per gli esseri umani, la natura e l'ambiente, non è una merce e non è soggetto alle regole del mercato.

Affermare questo principio nello Statuto della Città (come hanno fatto altri enti come il Comune di Bassiano (LT) e la Provincia di Gorizia) sarebbe un atto di coerenza con principi in vigore nell'UE e largamente condivisi dai torinesi, per i quali l'acqua è un bene comune non mercificabile e si devono mantenere in mano pubblica sia la proprietà delle reti, sia la gestione del servizio idrico integrato.

Nell'intento di far sì che tale cultura diventi politica concreta ed esperienza consolidata, i sottoscritti cittadini hanno deciso di ideare e di fornire all'Amministrazione comunale lo strumento normativo che affermi il quadro della svolta auspicata: la presente proposta di deliberazione d'iniziativa popolare che passiamo di seguito ad illustrare.

Si propongono due modifiche all'articolo 2 dello Statuto, denominato "Finalità del Comune": con la prima, si inserisce anche l'acqua tra i diritti che il Comune contribuisce a rendere effettivi per i propri cittadini, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali e del principio di sussidiarietà. Il diritto all'acqua viene così a rivestire pari dignità di quelli al lavoro, alla tutela della salute, alla casa e all'istruzione.

Con la seconda, si introduce esplicitamente tra le finalità del Comune quella di assicurare il diritto di accesso all'acqua potabile sia attraverso la fornitura domestica dei servizi di acquedotto per la totalità dei cittadini di Torino, sia anche attraverso la salvaguardia e la valorizzazione delle tradizionali fontanelle o toretti, che oltre a costituire un elemento piacevole e apprezzato di arredo urbano, offrono acqua, con la medesima generosità, ai cittadini lontani dalla propria abitazione ed ai forestieri.

⁸ CNEL, *Osservazioni e Proposte su "Tutela delle risorse idriche"*, approvato dall'Assemblea plenaria del 5 giugno 2008



Comitato Acqua Pubblica Torino

www.acquapubblicatorino.org

Nell'ambito del Titolo VI "Servizi pubblici", si propone poi l'inserimento di un nuovo articolo, il 71 bis, denominato "Servizio idrico".

Al comma 1, il servizio idrico integrato viene dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro. Tale specificazione trova fondamento nell'opportunità di sottrarre l'acqua in ogni caso, conformemente alla normativa europea, ai meccanismi legislativi che riguardino la messa sul mercato dei servizi pubblici, come l'articolo 23 bis della legge 133/2008. Sull'acqua non si specula: una gestione virtuosa del servizio, da perseguire con intransigenza e scelte oculate, deve produrre esclusivamente benefici economici per la comunità locale.

Al comma 2, viene esplicitata la principale e logica conseguenza della scelta operata al comma 1: si afferma la necessità di una gestione unitaria e pubblica del servizio idrico integrato e si conferma la proprietà pubblica e inalienabile della rete di acquedotto.

Il terzo comma, infine, muove da un concetto cardine della proposta di legge popolare nazionale: l'acqua potabile, per la sua natura peculiare di bene essenziale alla vita, deve differire dalle altre forniture "a rete" come gas, energia elettrica, telefonia. E' un atto di civiltà riconoscere in concreto il diritto all'acqua, nella Carta fondativa della città, assicurando gratuitamente un quantitativo minimo vitale per ogni cittadino - che l'OMS ha quantificato in 50 litri per persona al giorno⁹ - i cui costi siano a carico di coloro che rientrano nelle fasce di consumo più elevate e di chi ne fa usi diversi da quello potabile. Proprio la consapevolezza della gratuità di un quantitativo che, per i livelli attuali di consumo, è complessivamente modesto, riteniamo possa indurre nei cittadini una maggiore vocazione al risparmio.

Con le presenti modifiche, infine, il Consiglio impegna la Giunta ed il Sindaco a rendere pienamente attuati i principi espressi, mediante la proposta di modifica dei regolamenti incompatibili e soprattutto mediante la richiesta di scelte politiche coerenti nell'assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale ed in SMAT.

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento la presente proposta di deliberazione verrà inviata alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

.....

Con voti.....

DELIBERA

- 1) di modificare lo Statuto della Città nel seguente modo:
 - all'articolo 2 - Finalità del Comune, comma 1, lettera b), dopo le parole "alla tutela della salute," aggiungere le parole "all'acqua";
 - all'articolo 2 - Finalità del Comune, comma 1, aggiungere alla fine il seguente punto:
"n) assicurare il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.";
 - dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente articolo 71 bis:

⁹ "The right to water", pubblicazione World Health Organization, Francia, Febbraio 2003



Comitato Acqua Pubblica Torino

www.acquapubblicatorino.org

"Articolo 71 bis - Servizio idrico

1. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, il servizio idrico integrato è dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro.
 2. In osservanza della legge, la proprietà della rete di acquedotto e distribuzione è pubblica e inalienabile; la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, tra loro indivisibili, sono attuate esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici.
 3. Il Comune assicura ai propri cittadini la disponibilità domestica gratuita di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona."
- 2) di impegnare il Sindaco e la Giunta a proporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto, le modifiche ai regolamenti che risultassero in contrasto con la presente modificazione statutaria.